



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 61 del 12/10/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 3+500 CIRCA DELLA S.P. 115 PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO COD. 976_102 – CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA - “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SU PALI LUNGO LA SP.115 NEL COMUNE DI TRIPI” O.C.D.P.C. N. 976 DEL 22.03.2023

ANNULLAMENTO ORDINANZA 55 DEL 01/10/2026 – DIVIETO TRANSITO MEZZI DI MASSA SUPERIORE A 18 T – DIVIETO TRANSITO PEDONALE

PREMESSO che, con Ordinanza n. 55 del 01/10/2026, è stata disposta, dal 5 ottobre 2026, la chiusura al transito della S.P. 115, in prossimità della progressiva chilometrica 3+500, per consentire la realizzazione dell'**Intervento Cod. 976_102 – Città Metropolitana di Messina – “Lavori di realizzazione di un muro di contenimento su pali lungo la S.P. 115 nel Comune di Tripi”**, dell'importo di **€ 260.000,00** (euro duecentosessantamila/00), finanziato ai sensi dell'**O.C.D.P.C. n. 976 del 22/03/2023**, CUP: B27H24002400002, CIG: B89FSDFC5;

CONSIDERATO:

- i lavori sono in corso;
- sono state completate le fondazioni indirette;
- la rimozione della trivella consente il transito sicuro delle autovetture;
- è opportuno ridurre i disagi causati alla comunità di Tripi Abakainon dall'interruzione della principale arteria di collegamento comunale;

VISTI

- il D.L. 30.04.1992 n.285 ed il D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- l'art. 6, del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Il sottoscritto Dott. Biagio PRIVITERA, Dirigente della III Direzione “Viabilità Metropolitana e Protezione Civile” di questa Città Metropolitana;

ANNULLA

LA PRECEDENTE Ordinanza N° 55 del 01/10/2026;

ORDINA

a decorrere dal 14 ottobre 2026 e comunque fino alla fine dei lavori.

1. **L'istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO regolato da cicli semaforici lungo la S.P. 115 in prossimità della progressiva chilometrica 3+500;**
2. **Il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 18 tonnellate;**
3. **Il divieto di transito pedonale nell'area interessata dal senso unico alternato**

DISPONE

- che le prescrizioni della presente Ordinanza siano rese note al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle norme vigenti nel Nuovo Codice della Strada, a cura dell'impresa esecutrice **CHIOFALO GROUP S.r.L.**;
- che i veicoli con massa superiore a 18 tonnellate utilizzino come percorso alternativo la S.P. 110.

AFFIDA

agli organi di Polizia, Polizia Municipale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

- Che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione). A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n° 241, contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della L. 1034/71, al TAR SICILIA Sez. di Catania, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Privitera Biagio Ugo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)